



COMUNE DI MONCHIERO

PROVINCIA DI CUNEO

OBBLIGO DI ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2023-2024

IL SINDACO

Richiamata la Legge n. 107 del 13/07/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e deleghe per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e successive modificazioni;

Vista la legge 28 marzo 2003 n. 53, recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, dell'università e della ricerca in data 13 dicembre 2001, n. 489, recante: "Regolamento concernente l'integrazione delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, recante: "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell' articolo 2, comma 1, lettera c) della L. 28 marzo 2003, n. 5;

Visto il D. M. 22 agosto 2007 n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622 della L. 27 dicembre n. 296";

Visto l'art. 4 del D.P.R. 20/03/2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133

Visto l'art. 34 della Costituzione che testualmente recita:

- “1. La scuola è aperta a tutti.
2. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
3. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
4. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”;

Via Monforte, n. 9 - 12060 Monchiero (CN) - Tel. +39 0173 79.21.05 Fax +39 0173 79.24.22

P. Iva 00506640044

e-mail: protocollo@comune.monchiero.cn.it www.comune.monchiero.cn.it



COMUNE DI MONCHIERO

PROVINCIA DI CUNEO

Visto lo Statuto comunale;

RENDE NOTO

in applicazione delle norme prima richiamate:

1. Sono soggetti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione i fanciulli dal sesto al sedicesimo anno di età. Agli alunni affetti da handicap è consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.
2. Ha assolto l'obbligo di istruzione e di formazione l'alunno che abbia frequentato le scuole elementari, secondarie di primo grado ed il secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme vigenti. I genitori del minore o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente alla sua istruzione e/o formazione devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.
3. Rispondono dell'assolvimento del dovere i genitori del minore o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.
In relazione al combinato disposto dell'art. 2, comma 2, del D.M. 13 dicembre 2001, n. 489 e dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, questo ufficio ha compilato l'elenco dei minori che compiono sei anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, soggetti all'obbligo di istruzione. Del detto elenco ogni avente diritto può prendere visione presso gli uffici del 1° Settore Amministrativo, durante le ore di apertura dello stesso al pubblico. E' assicurata la riservatezza dei dati personali così come prescrivono le vigenti norme.
4. L'art. 4, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 89/2009, testualmente dispone: "Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento".

Questo avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo Comune.

Monchiero, lì 22/12/2023

IL SINDACO
f.to GHIGO Riccardo